

N. 5916 / 2019 Reg. Gen.



**IL TRIBUNALE DI MONZA**

in persona del giudice unico Claudio Miele ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra,  
promosso con ricorso depositato in data 12/06/2019, assunto in decisione  
all'udienza in data 08/04/2021 e vertente

**TRA**

....., cod. fisc. ....

..... cod. fisc. ....

con la rappresentanza e difesa in causa dell'avv.

Gianluigi Alessandro Montalto, avv. Tiziana Perlini ed avv. Alberto  
Guariso, Milano, viale Regina Margherita 30 presso cui è stato eletto  
domicilio, come da procura in atti

**RICORRENTE**

**E**

**COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI**, cod. fisc. 02253930156, con la  
rappresentanza e difesa dell'avv. Lucilla Lo Campo, con studio in Sesto  
San Giovanni, piazza della Resistenza., 20, ove è stato eletto domicilio,  
come da procura in atti

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della  
personalità

**CONCLUSIONI per**

**come da ricorso:**

Voglia il tribunale, disattesa ogni contraria istanza:

- a) accertare e dichiarare che la cancellazione dei ricorrenti dalla  
graduatoria per il 22<sup>^</sup> bando di Edilizia Residenziale Pubblica per  
asserita insufficienza della documentazione attestante l'inesistenza  
di proprietà di abitazione adeguata nel paese di origine, costituisce  
discriminazione in ragione della nazionalità,

In via principale:

perché tale documentazione non poteva essere richiesta,

In via subordinata:

perché la documentazione fornita dai ricorrenti doveva comunque  
considerarsi idonea ad attestare l'inesistenza di dette proprietà.

- b) condannare il Comune di Sesto San Giovanni, in persona del  
Sindaco *pro tempore* a cessare il comportamento discriminatorio e a  
rimuoverne gli effetti e pertanto a reinserire i ricorrenti nella



Tribunale di Monza

- medesima posizione in graduatoria che gli stessi avevano prima della cancellazione;
- c) condannare il Comune convenuto, qualora nelle more del giudizio il richiedente collocato nella medesima posizione già attribuita ai ricorrenti abbia avuto accesso all'abitazione, a risarcire il danno patito a seguito della cancellazione, danno da quantificarsi in misura pari al valore complessivo della disponibilità dell'alloggio stesso liquidato in via equitativa in euro 700,00 al mese, oltre a euro 300,00 per danno non patrimoniale da discriminazione, e così in totale euro 1.000,00 al mese fino alla data di assegnazione di un nuovo alloggio;
- d) ordinare, ai sensi dell'art. 28 Dlgs. 150/11, un piano di rimozione finalizzato a evitare il reiterarsi della discriminazione nelle forme e modi che il giudice riterrà di determinare e comunque ordinando la pubblicazione dell'emanando provvedimento sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

In via istruttoria si chiede ordinarsi alla amministrazione convenuta la produzione in giudizio dei provvedimenti di assegnazione alloggio effettuati in base al 22^ bando, nonché l'elenco degli alloggi messi a disposizione nell'ambito del predetto bando alla data della costituzione in giudizio.

Si chiede inoltre, per quanto necessario, ammettersi prova per testi sulla seguente circostanza: *“vero che il ricorrente*

*vive con la famiglia in un alloggio del tutto inidoneo a causa delle ridotte dimensioni e della esposizione all'umidità e al freddo”*: teste, dott.ssa *c/o Agenzia per la casa.*

**Conclusioni rassegnate in data 6 aprile 2021:**

In via principale:

- mantengono interesse all'accoglimento della domanda sub a) (accertamento della intervenuta discriminazione)
- mantengono interesse all'accoglimento della domanda sub c) non essendo contestato dal Comune che gli stessi, ove non cancellati dalla graduatoria per asserita mancata produzione dei documenti, avrebbero ottenuto un alloggio, sicchè non vi è dubbio che la cancellazione (ove illegittima, come si ritiene) abbia prodotto un danno risarcibile;
- mantengono interesse all'accoglimento della domanda sub b) limitatamente agli effetti della stessa sulla domanda sub c): la determinazione del danno richiede infatti necessariamente che venga “teoricamente ricostruita” la posizione in graduatoria al fine di determinare il momento in cui i ricorrenti, ove non cancellati, avrebbero ottenuto l'alloggio. Salva determinazione equitativa da parte del Giudice, determinazione che può assumere a riferimento la data del 19.11.2020



Tribunale di Monza

quando il Comune ha emanato il nuovo bando: a tale data infatti i ricorrenti, ove mantenuti nella graduatoria precedente nella posizione indicata in ricorso, avrebbero certamente potuto ottenere la nuova abitazione in forza del precedente bando.

In via subordinata:

- ove il Giudice ritenga che l'inserimento nella nuova graduatoria secondo le regole invocate nel ricorso introduttivo (cioè senza "documenti aggiuntivi") determini la cessazione della materia del contendere, i ricorrenti chiedono che, accertata la soccombenza virtuale del Comune, il Giudice lo condanni alla rifusione delle spese

**CONCLUSIONI per Comune di Sesto San Giovanni.:**

Voglia codesto Tribunale, disattesa ogni contraria domanda o eccezione:

In via preliminare e pregiudiziale:

dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;

Nel merito:

respingere integralmente le domande proposte dai ricorrenti contro il Comune di Sesto San Giovanni, in quanto inammissibili e infondate;

In via istruttoria:

si fa riserva di ulteriori deduzioni e produzioni di prove per il caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che le difese svolte dalle Parti richiedono un'istruzione non sommaria;

In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi del giudizio; trattandosi di difesa prestata da avvocati dall'Avvocatura interna del Comune, si chiede che la condanna comprenda espressamente, in luogo di I.V.A. e C.P.A., gli oneri riflessi ad essi dovuti quali dipendenti dell'Ente pubblico

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

I. I ricorrenti, con ricorso depositato in data 12/06/2019, dopo aver premesso di essere stati cancellati dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggio popolare in Sesto S. Giovanni, hanno dedotto che tale cancellazione era stata operata per motivi illegittimi, posto che era stata chiesta documentazione discriminatoria (attestazione di non possedere in patria altro alloggio) e che, pur avendola essi fornita era stata immotivatamente considerata non idonea. Chiedevano dunque la condanna del Comune a cessare il comportamento discriminatorio e a rimuoverne gli effetti e pertanto a reinserire i ricorrenti nella medesima posizione in graduatoria che gli stessi avevano prima della cancellazione; la condanna del Comune, ove l'alloggio fosse stato nelle more assegnato ad altri, a risarcire il danno patito a seguito della cancellazione, da quantificarsi in 1.000,00 al mese fino alla data di assegnazione di un nuovo alloggio; che fosse ordinato all'Ente un piano finalizzato a evitare il reiterarsi della



Tribunale di Monza

discriminazione, con pubblicazione dell'emanando provvedimento sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Il Comune, con la propria comparsa, affermava che la norma di cui all'art. 8 lettera g) co. 1, del Regolamento Regionale 10 febbraio 2004 n. 1, prevedeva che tra i requisiti per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. vi fosse quello di *“non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero”*; espressione, quest'ultima che avrebbe dovuto essere interpretata nel senso di *“Paese di provenienza”* del richiedente; da ciò derivava che ciascun aspirante al beneficio doveva essere controllato, quanto al requisito di impossidenza di immobili, sia nel territorio in cui era ubicato l'alloggio da assegnare, sia nel territorio dello Stato di cui aveva la cittadinanza; nè avrebbe potuto il Comune esonerare i cittadini non comunitari dalla prova del requisito; inoltre, per quanto riguardava la specifica posizione di uno dei ricorrenti, di nazionalità egiziana, sosteneva che l'accertata assenza in Egitto di un organo competente a effettuare controlli sul catasto dei beni immobili non determinava l'impossibilità di produrre un'attestazione riguardante il mancato possesso di immobili: tale attestazione, infatti, avrebbe potuto essere rilasciata, ai sensi dell'art. 2 co. 2-bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, come previsto dall'art. 49 del d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200, *“sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.”* Contestava poi che potessero applicarsi i principi desumibili dalle norme in tema di reddito di cittadinanza. Affermava infine l'assoluta irrilevanza dell'ISEE.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alle domande principali.

E' infatti pacifico che, nel nuovo bando n.2460/2020 emesso in data 19.11.2020, non sono più richieste agli stranieri le attestazioni contestate.

Inoltre, nella graduatoria in data 8.2.2021 risultano inseriti ad ogni effetto i ricorrenti.

L'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie previste dai nuovi bandi senza la richiesta della documentazione contestata è idonea soddisfare gli interessi fatti valere in giudizio.

II. In relazione poi a eventuali danni che sarebbero derivati dalla cancellazione dalla graduatoria del precedente bando, si osserva che non vi sono sufficienti elementi per dedurre che, ove la cancellazione non fosse stata effettuata, i ricorrenti avrebbero ottenuto l'assegnazione di alloggio. Né può affermarsi, come sostengono i ricorrenti, che il Comune non abbia contestato tale circostanza, avendo anzi affermato che la posizione nella graduatoria attuale sia migliorativa rispetto a quella della graduatoria precedente; si noti che l'attuale bando riguarda solo 12 abitazioni, e che i ricorrenti sono attestati oggi rispettivamente al 34 ed al 13 posto; laddove la



Tribunale di Monza

precedente graduatoria li vedeva al 61° e 39° posto. Tale allegazione formulata dal resistente appare evidente contestazione della circostanza che i ricorrenti, ove mantenuti in graduatoria avrebbero ad oggi conseguito un esito favorevole.

La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali va dunque rigettata.

III. I ricorrenti hanno chiesto altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali per aver subito illegittima discriminazione.

La domanda è fondata.

Ai sensi dell'art. 43 co. 2 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, *"In ogni caso compie un atto di discriminazione: ...*

*c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità".*

L'art. 28 del d.lgs.1° settembre 2011 n. 150 ha poi espressamente previsto che *"il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale".*

La Suprema Corte ha poi chiarito che *"in tema di azione ai sensi dell'art. 44 del t.u. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), il legislatore, al fine di garantire parità di trattamento e vietare ingiustificate discriminazioni per "ragioni di razza ed origine etnica", ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di libertà e potenzialità del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla p.a., senza che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della p.a., di utilità rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilità del tipo di condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni, di "ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione". (Cass. Ord. 30 marzo 2011 n. 7186).*

Ciò premesso, si rileva che la previsione di requisiti di particolare onerosità, come quelli concernenti la necessità di produrre attestazioni sostanzialmente impossibili da ottenere in paesi non dotati di efficienti sistemi di registrazione e trattamento dei dati, si traduce in una ingiusta discriminazione a carico di persone di nazionalità diversa da quella italiana, in quanto li pone in una condizione di evidente svantaggio nel concorso a procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica.



Tribunale di Monza

Deve dunque riconoscersi un adeguato risarcimento; esso va determinato in via equitativa, considerato da un lato la circostanza che la discriminazione è avvenuta in relazione a esigenze primarie della persona; dall'altro che è stata però eliminata, per il futuro, ogni possibilità di reiterazione della condotta pregiudizievole e che attualmente i diritti dei ricorrenti appaiono pienamente tutelati mediante l'inserimento in nuova graduatoria.

In tale quadro, appare equa una determinazione in euro 2.500 per ciascuna delle parti, somma determinata ad oggi e comprensiva degli interessi legali sino alla data della decisione.

IV. Resta assorbita la domanda sub d (*“ordinare, ai sensi dell'art. 28 Dlgs. 150/11, un piano di rimozione finalizzato a evitare il reiterarsi della discriminazione nelle forme e modi che il giudice riterrà di determinare e comunque ordinando la pubblicazione dell'emanando provvedimento sul sito istituzionale dell'amministrazione.”*).

V. Si rivelano superflue, alla luce di quanto sopra, le attività istruttorie richieste, alle quali non va dato dunque ingresso.

VI. Le spese del giudizio sono a carico del Comune di Sesto S. Giovanni, considerata la fondatezza originaria della domanda, venuta meno, sotto il profilo della cessazione della materia del contendere, solo a seguito di nuove determinazioni dell'Ente. Esse vengono liquidate come in dispositivo.

### P Q M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da  
nei  
confronti del Comune di Sesto San Giovanni, con ricorso depositato in  
data 12 giugno 2019, così provvede:

- I. Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla condanna del Comune di Sesto San Giovanni a cessare il comportamento discriminatorio;
- II. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali;
- III. Condanna il Comune di Sesto San Giovanni al pagamento di euro 2.500,00 in favore di oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. dalla data della decisione al saldo;
- IV. Condanna il Comune di Sesto San Giovanni al pagamento di euro 2.500,00 in favore di . oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. dalla data della decisione al saldo;
- V. Condanna il Comune di Sesto San Giovanni al pagamento delle spese di giudizio in favore di e di spese che liquida - d'ufficio, in mancanza di nota specifica- in euro 3.374 per compensi, oltre spese *forfaitarie* ex art. 2 del d.m. 10 marzo



Tribunale di Monza

2014 n. 55, oltre Iva e contributi previdenziali come per legge,  
oltre euro 286,00 per anticipazioni. Distrae dette spese in favore  
dei procuratori avv. Gianluigi Alessandro Montalto, avv.  
Tiziana Perlini ed avv. Alberto Guariso.

Così deciso in Monza, in data 01/11/2021

Il giudice  
Claudio Miele

